



OSSERVAZIONI DECRETO SVILUPPO – ART. 3

Alcune reazioni fortemente critiche al provvedimento del Governo sulle spiagge, anche da parte di autorevoli esponenti della politica, del giornalismo e dell'associazionismo ambientalista potevano essere giustificabili nell'immediatezza dell'annuncio e prima della conoscenza dell'articolato del decreto sviluppo.

Ma dopo la sua dettagliata pubblicazione sugli organi di stampa, voler insistere con argomenti palesemente non corrispondenti alle disposizioni del provvedimento normativo, manifesta una evidente e stucchevole posizione strumentale e preconcepita.

Infatti, ogni posizione del Governo o del Parlamento può e deve essere criticata al fine di evitare errori e decisioni sbagliate, ma quando si arriva, come si è arrivati da parte di taluni, a criminalizzare un'intera categoria economica che costituisce non solo un fattore di eccellenza del nostro turismo ma parte integrante dell'identità sociale e culturale del nostro Paese pur di contestare un provvedimento del Governo, allora si va ben oltre il legittimo diritto alla critica.

E' bene ricordare, proprio nell'anno in cui si sta celebrando il 150° anniversario, che i balneari italiani, nel 1861, al momento dell'Unità del Paese, già c'erano e contribuivano alla crescita non solo economica del nostro territorio.

Non si può comprendere la storia, il prestigio e la riconosciuta eccellenza di località rinomate in tutto il mondo: dalla Versilia alla Romagna, dalla Costiera Amalfitana al Salento e alle Riviere liguri (per citarne solo alcune) senza la balneazione attrezzata.

Non è possibile percepire e raccontare interi periodi storici del nostro Paese: dalle colonie estive del primo dopoguerra sino agli anni sessanta; ai cd. "treni del dopolavoro" degli anni trenta; dagli anni del "miracolo economico" e della "dolce vita" all'edonismo degli anni ottanta senza le note musicali e le rappresentazioni artistiche, letterarie e cinematografiche che hanno avuto come scenario gli stabilimenti balneari italiani.

Non è più tollerabile il forsennato attacco alla balneazione attrezzata italiana con argomenti palesemente non corrispondenti alle norme introdotte con il decreto sviluppo.

E' quindi, opportuno ribadire, ancora una volta, l'infondatezza di alcune ricorrenti affermazioni che rischiano di diventare luoghi comuni pacificamente e acriticamente accettati.

Ad una semplice e disinteressata lettura dell'articolo 3, del decreto sviluppo, si può rilevare come sia del tutto sbagliato e scorretto attribuire alla nuova norma gli effetti di una appropriazione privata di un bene pubblico, di una possibile edificazione selvaggia o di una svendita del bene demaniale perché non vi è alcuna nuova e/o diversa facoltà in favore degli attuali gestori delle spiagge rispetto a quelle tuttora vigenti bensì una sua diversa durata (solo relativamente a limitate porzioni del demanio definite "arenili") e ad un canone ben superiore dell'attuale (di mercato e non prefissato per legge).

Tale diversa durata, del resto, non fa altro che uniformare le attività balneari a quanto già previsto per altre situazioni analoghe di attività produttive su beni pubblici.

Naturalmente possono essere ravvisati elementi di criticità, e la nostra Organizzazione ne ha, da subito, evidenziate alcuni - di non secondaria importanza, e alla cui soluzione demandiamo la nostra definitiva valutazione sul provvedimento - quali: le modalità di affidamento, una chiara definizione dell'oggetto, l'entità del corrispettivo, ecc. che è opportuno chiarire e precisare nel procedimento di conversione al fine di conseguire - nel rispetto dei principi Costituzionali e comunitari ed in coerenza con l'Ordine del Giorno approvato all'unanimità dal Senato nella seduta del 5 maggio 2011 - un punto di equilibrio fra l'uso e la titolarità pubblica del demanio marittimo,

che permangono, con il suo utilizzo economico attraverso una maggiore prospettiva di lavoro per le imprese che legittimamente e, in alcuni casi, da tempo immemorabile, operano sullo stesso.

Fra questi principi costituzionali è doveroso non dimenticare la tutela del legittimo affidamento nella legge quale elementare elemento di civiltà giuridica nonché la tutela dell'impresa e della sua crescita, certamente lesi con l'eliminazione del diritto di insidenza operato con l'articolo 1, comma 18, della legge n. 26, del 25 febbraio 2010.

Ma in questa doverosa analisi, ovviamente, non è di alcun aiuto la guerra ideologica da taluni scatenata per scarsa conoscenza della norma o per contingenti esigenze di polemica politica o elettorale in danno non solo delle imprese balneari ma, soprattutto, degli obiettivi di crescita economica e civile del Paese oggi più che mai necessari.

Al fine di contribuire ad una maggior chiarezza si allega una prima valutazione tecnico – giuridica della norma.